

Nè a questo si arrestarono le leggi francesi, perchè con legge del 1837, di che alcuno mi aveva supposto una recente revoca, che non fu però dato di rintracciare, furono sovrimposte altresì le azioni delle società di 20 centesimi per ogni cento lire al momento che fossero cedute.

Credo non dovervi ulteriormente trattenere perchè siete persuasi che la tassa non è ingiusta, nè è così grave da potersi temere ragionevolmente che lo spirito di utile associazione possa esserne disturbato.

MANCINI. Confesso di rimanere assai sorpreso che l'onorevole commissario regio, tralasciando di rispondere alla massima parte de' miei argomenti, e limitandosi solo alle poche osservazioni che testè udiste, creda d'aver potuto con tanta facilità convincere la Camera dell'insussistenza della mia proposta.

Risponderò brevemente alle sue obiezioni, e nel tempo medesimo a quelle dell'onorevole relatore della Commissione e di qualche altro preopinante.

Il commissario regio ha detto doversi chiamare questa la legge delle false apparenze, applaudendosi della vittoria datagli dalla vostra maggioranza sopra l'emendamento che ne' giorni trascorsi erasi proposto dall'onorevole Massarani.

Forse il tempo e gli eventi dimostreranno se le false apparenze fossero dalla parte del regio commissario o di coloro che nudrivan sincero e coscienzioso dubbio sopra la convenienza di respingere quella proposizione.

Ma ora è mestieri restringerci nella quistione che sola in questo momento è sottoposta alle deliberazioni della Camera, parendomi poco consueto e men conveniente di richiamarsi in certa guisa al contegno che la Camera medesima abbia creduto di dover tenere in occasione del suo voto sopra un'altra quistione sollevata a proposito di questa legge.

Ha egli poi espresso l'opinione che riposi il sistema da me difeso sopra un grande equivoco, il quale consiste in ciò che io scorga differenza tra il capitale *nominale* e il capitale *effettivo* delle società commerciali ed industriali, e si è ingegnato con sottile ragionamento di mostrare l'identità, o signori, del capitale nominale scritto sulla carta e dell'effettivo capitale che si move, che si negozia nelle operazioni delle società medesime.

Anch'io, o signori, credo che di mezzo vi sia un grande equivoco che divide l'onorevole commissario regio da me, e che gli impedisce di riconoscere l'evidenza e giustizia della mia proposta.

La Camera giudicherà da quale delle due parti stia questo grande equivoco, parendo a me che sia tentativo di smisurato ardimento, quello di dimostrare l'indimostrabile identità tra il capitale annunciato pomposamente, e talvolta, come diceva egli stesso l'onorevole commissario regio, per inganno ed illusione del pubblico in un manifesto sociale, ed il capitale reale ed effettivo che è a disposizione della società, che è consacrato veramente alle sue negoziazioni, parendomi che questa parte del suo discorso faccia manifesto contrasto con la rimanente. A volere da senno fornire la dimostrazione di questa identità, non si riuscirebbe probabilmente che ad aggiungere un capitolo di più a quella spiritosa operetta di un brillante economista francese, il quale seppe dimostrare le grandi verità del libero cambio sotto le più piacevoli forme ne' suoi *Softsmi economici*.

Vediamo almeno se in quella parte in cui l'onorevole regio commissario ha creduto di appoggiare con qualche argomento la sua proposizione, per me maravigliosa, di quest'identità, vi sia riuscito.

Egli ha detto: il capitale nominale, o signori, costituisce

la base del credito di una società. (Credo d'esprimere la formula più luminosa, e meglio da lui desiderabile, della sua teorica.) Il capitale nominale, egli ha soggiunto, è la misura del credito della società.

È in base a questa cifra che la società inspira confidenza, e che le sue operazioni più o men largamente si estendono.

Ed a queste proposizioni dell'onorevole regio commissario quasi anticipatamente faceva eco l'onorevole Fabrizj quando ci ha detto che il capitale nominale è realmente la garanzia dei soci fra loro, e la garanzia dei terzi ne' rapporti contrattuali che possono avere colla società.

Opporrò a questi concetti una risposta giuridica ed una economica. La risposta giuridica è molto semplice:

Ammettendo, per ipotesi, che il capitale nominale fosse veramente garanzia dei diritti dei soci e di quelli dei terzi, sarà sempre vero che questo capitale non apparterrà alla società se non sotto determinate condizioni.

Certamente, se io solo o in compagnia di altri intraprendo una speculazione, e dietro di noi ha stipulato la garanzia dei nostri impegni la potentissima banca d'Inghilterra (poichè poc'anzi fu citato nella discussione questo grande stabilimento di credito), ognuno ammetterà che, sebbene i capitali della banca d'Inghilterra non siano nella nostra cassa, tuttavia contribuiscono moralmente al successo delle nostre intraprese, sono fonti del nostro credito e ci aiutano ad ispirare fiducia a coloro che con noi abbiano a contrattare.

E nondimeno, o signori, quando la banca d'Inghilterra ci abbia promesso il concorso de' suoi capitali sotto certe condizioni, andrà per ciò il ministro delle finanze immediatamente a percepire la tassa sopra questo concorso che ci è stato promesso, oppure la legge sulla tassa di registro, val quanto dire: il vostro voto stesso gli rammenterà che voi avete per regola generale statuito (ond'è impossibile che non vogliate essere coerenti a quella norma generale) che in tutti i contratti dipendenti da convenzioni, il pagamento della tassa proporzionale si farà, ma non prima che siasi verificata la condizione istessa? Quindi io vi prego di riflettere che l'onorevole commissario regio ha scambiata la questione. Egli crede ch'io sostenga l'esenzione dalla tassa più o meno estesa del capitale nominale delle azioni della società. No, signori, io non sostengo ciò; io non propongo che una questione di tempo, cioè domando semplicemente se il valor nominale delle azioni pagherà la tassa dal momento della semplice loro emissione, o solamente alloraquando si verifichi la condizione della frazionale *esigibilità* dei versamenti deliberati o scaduti. E se questa condizione tardasse a verificarsi per lunghi e lunghi anni, chi potrà mai legittimare e riconoscere giusta la percezione che intanto sarà fatta prima, non una volta sola, ma continuamente, periodicamente in ogni anno, della tassa sopra quella parte di capitale che non è versato, che non è esigibile, che non è chiesto, che forse non verrà chiesto giammai?

Ecco dunque ristabilita la questione ne' suoi veri termini, eccola ricondotta sotto l'influenza ed il dominio della regola generale da noi medesimi stabilita nella legge sulla tassa del registro.

Perciò io dico che, quand'anche per ipotesi s'ammettesse che il capitale nominale possa esercitare un'influenza decisiva sul credito delle società, siccome il concorso di questo capitale nominale ed il suo versamento non sono assicurati alla società che dipendentemente da certe condizioni, così questo capitale nominale non sarà mai tassabile se non allorchè le condizioni si saranno verificate.